Ministero dell'Istruzione
Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"
Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) - ☏ +39 035 319338 - Cod. Fisc. 80028780163
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod. Mecc. BGIS03800B

Circ. n. 099 **Bergamo, 18 gennaio 2021**

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI

Oggetto: validità anno scolastico - comunicazione monteore annuale

Con la presente si fa presente che le disposizioni relative alla frequenza delle lezioni ai fini della validità dell'anno scolastico con riferimento a quanto disposto dall'art. 2, comma 10 del DPR 122/2009 prevedono che, *"A decorrere dall´anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell´anno scolastico, compreso quello relativo all´ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell´orario annuale personalizzato**".***
Conseguentemente, per gli alunni nei confronti dei quali non risulta una frequenza di almeno ***¾ del monte ore annuale,*** l'anno scolastico non è valido anche in presenza di un ottimo profitto e che ricorrendo tale circostanza, gli alunni interessati non potranno essere neppure scrutinati.

Si precisa che rientrano nel conteggio delle ore di assenza anche le frazioni di ora derivanti dalle richieste di entrate posticipate e uscite anticipate.
Si riporta di seguito il monte ore annuale e il limite massimo di ore di assenza – differenziato per classi, indirizzi e con frequenza o meno dell'Insegnamento di Religione cattolica - che non potrà essere superato per non incorrere nella non validazione dell'anno scolastico:

DETERMINAZIONE DEL MONTEORE ANNUALE	
Monte ore annuale	**N. massimo ore di assenza**
1056	264
1023(1)	256(1)

(1) - *per gli studenti che non si avvalgono di IRC*

Per maggiori dettagli si rinvia al **REGOLAMENTO** pubblicato sul sito istituzionale ricordando che **la documentazione relativa alla deroga delle assenza deve essere consegnata in segreteria didattica secondo i tempi previsti dal richiamato regolamento**. In nessun caso devono essere consegnati ai docenti certificati medici e/o altra documentazione soggetta alla normativa in materia di privacy.
La competenza ad ammettere le assenze in deroga è del dirigente scolastico che, ove necessario, prima degli scrutini finali comunicherà ai Consigli di Classe il numero di ore ammissibili in deroga.

Il Dirigente Scolastico
dott. Brizio Luigi Campanelli
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93